

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE NEL CENTRO STORICO

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo delle bacheche informative a scopo non pubblicitario, nel Centro Storico, così come previsto dal P.P.C.S. vigente.

Dette autorizzazioni sono finalizzate a migliorare la possibilità di comunicazione, di informazione e di partecipazione con l'esclusione dell'uso pubblicitario e del fine di lucro.

Le suddette bacheche sono distribuite nelle aree di proprietà comunale e su facciate di proprietà privata, con la titolarità esclusiva dell'amministrazione comunale relativa al posizionamento ed all'autorizzazione all'utilizzo e sono distinte come segue:

- Corso Mazzini: n° 32 bacheche
- Piazza del Comune: n° 4 bacheche
- Piazza Don Minzoni: n° 5 bacheche
- Loggiato comunale (Piazza Boccolino): n° 9 bacheche + 1, divisa in 5 moduli, ad uso esclusivo dei gruppi consiliari,

così come riportato nell'allegata planimetria.

L'individuazione degli immobili e degli spazi e il numero di bacheche per ulteriori installazioni sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

Con lo stesso atto la Giunta può individuare gli spazi che il Comune riserva a se stesso o ai propri organismi per i propri fini istituzionali, oltre che gli spazi da concedere in uso a terzi.

Le nuove bacheche saranno posizionate secondo le indicazioni stabilite nella delibera di Giunta.

Le bacheche avranno le dimensioni massime, utili interne, di cm 50x70 (ad esclusione di quella sotto il loggiato comunale ad uso esclusivo dei gruppi consiliari) e potranno essere fissate direttamente a muro o su sostegni a terra purché facilmente amovibili in caso di necessità.

Per le bacheche da installare nel territorio comunale al di fuori del perimetro del Centro Storico si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 70 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Sono escluse dalla seguente regolamentazione le bacheche attualmente in uso agli esercizi commerciali e/o attività produttive, purché immediatamente attigue agli esercizi stessi.

ART. 2 - Soggetti

Le autorizzazioni per l'utilizzo delle bacheche, ad esclusione di quella ad uso esclusivo dei gruppi consiliari sotto il loggiato comunale, vengono rilasciate a:

1. partiti e/o movimenti politici democraticamente rappresentati in Consiglio Comunale aventi sede ed attività nel territorio comunale;
2. partiti e/o movimenti politici non rappresentati in Consiglio Comunale ma legalmente costituiti avente sede ed attività nel territorio comunale;
3. fondazioni, accademie, organizzazioni sindacali, cinema e teatri, aventi sede ed attività nel territorio comunale;
4. associazioni culturali, di volontariato, sportive, ricreative, comitati e associazioni di categoria aventi sede ed attività nel territorio comunale.

Le bacheche saranno assegnate nel seguente modo:

Loggiato comunale (Piazza Boccolino):

In via prioritaria ai soggetti di cui al punto 1 del presente articolo; qualora vi siano bacheche disponibili le stesse saranno assegnate ai soggetti di cui al punto 2 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti all'art. 4 del Regolamento.

Gli eventuali spazi liberi della bacheca ad uso esclusivo dei gruppi consiliari verranno gestiti dalla Presidenza del Consiglio quali spazi informativi sulle attività ed iniziative istituzionali del Consiglio Comunale, dell'Amministrazione Comunale, delle Commissioni Consiliari, delle Consulte Comunali e dei Consigli di Quartiere.

Corso Mazzini:

In via prioritaria ai soggetti di cui al punto 1, 3 e 4 del presente articolo.

Piazza Don Minzoni:

In via prioritaria ai soggetti di cui al punto 3 e 4 del presente articolo.

Piazza del Comune:

In via prioritaria ai soggetti di cui al punto 3 del presente articolo.

Per ciascun richiedente di cui all'articolo precedente, è ammesso l'uso di una sola bacheca.

Non si darà luogo al rilascio di ulteriori autorizzazioni in favore di gruppi riconducibili allo stesso movimento politico come ad esempio: partito e movimento giovanile dello stesso partito.

È esclusa l'assegnazione di bacheche a singole persone fisiche.

ART. 3 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di assegnazione della bacheca vanno inoltrate, da parte dei soggetti interessati, al Dirigente del Dipartimento del Territorio nei termini stabiliti dal bando.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il 31 dicembre dello stesso anno. Le stesse avranno validità triennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 4 - Rilascio delle Autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Dipartimento del Territorio unicamente ai soggetti indicati all'art. 2, secondo l'ordine cronologico di arrivo ed i seguenti criteri di priorità:

1. partiti e/o movimenti politici democraticamente rappresentati in Consiglio Comunale aventi sede ed attività nel territorio comunale;
2. partiti e/o movimenti politici non rappresentati in Consiglio Comunale ma legalmente costituiti avente sede e attività nel territorio comunale;
3. fondazioni, accademie, cinema e teatri, aventi sede e attività nel territorio comunale;
4. associazioni culturali, di volontariato, sportive, ricreative, comitati e organizzazioni sindacali e di categoria aventi sede ed attività nel territorio comunale.

Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità spazi-bacheca si procederà alle assegnazioni tenendo conto nell'ambito delle priorità precedentemente indicate, dell'ordine cronologico di arrivo.

L'autorizzazione all'uso delle bacheche ha validità di 3 anni ad eccezione degli spazi assegnati ai gruppi consiliari che avranno durata pari alla legislatura.

Tutti coloro che utilizzano una bacheca e che dimostrino attraverso apposita autocertificazione di aver pagato regolarmente sia il canone d'uso che l'imposta comunale sulla pubblicità, avranno il diritto di prelazione sulla bacheca che hanno storicamente occupato, presentando comunque una nuova domanda con le modalità previste dal precedente art. 3.

ART. 5 - Graduatoria

La gestione relativa all'assegnazione delle bacheche di cui al presente Regolamento è affidata al Dipartimento del Territorio.

Per la formazione della graduatoria relativa alle richieste di assegnazione di una bacheca, sarà pubblicato apposito bando.

L'assegnazione sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dirigente del Dipartimento del Territorio e da un Funzionario del Dipartimento del Territorio.

I criteri di aggiudicazione sono stabiliti dalle priorità di cui all'art. 4 e dall'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune di Osimo dell'istanza.

Il soggetto richiedente che dimostri attraverso apposita autocertificazione di aver pagato regolarmente sia il canone d'uso che l'imposta comunale sulla pubblicità, ha diritto di prelazione sulla bacheca che ha storicamente occupato.

Se nel corso di validità del periodo di assegnazione delle bacheche (3 anni) si rende disponibile uno spazio, lo stesso sarà assegnato al primo nominativo presente in graduatoria per il periodo rimanente; al soggetto verrà dato, attraverso formale comunicazione, un termine di 15 giorni per confermare la richiesta di concessione della bacheca. La mancata risposta equivale a rinuncia della posizione acquisita e conseguente cancellazione dalla graduatoria.

Dopo i 3 anni le domande residue si annullano.

ART. 6 - Oneri

Le concessioni degli spazi-bacheca sono soggette annualmente all'imposta comunale sulla pubblicità in base alla normativa vigente in materia, nonché alla corresponsione del canone d'uso.

Il mancato pagamento del canone d'uso e/o dell'imposta comunale sulla pubblicità come sopra stabilito è causa di risoluzione della concessione, previa formale messa in mora, con contestuale facoltà del Comune di riassegnare la bacheca divenuta disponibile ad altri soggetti, secondo i criteri stabiliti con il presente Regolamento.

ART. 7 - Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'ordinaria manutenzione della bacheca ad esso assegnata.

Il concessionario dovrà compiere tutte le opere necessarie a mantenere lo spazio in buono stato e restituirlo all'Amministrazione Comunale concedente nell'originario stato di conservazione.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Amministrazione Comunale concedente potrà provvedere direttamente addebitandogli il costo.

La recidiva costituisce titolo per la revoca della concessione.

È vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.

ART. 8 - Divieti, revoca e decadenza

Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.

Non potrà inoltre esporre materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Si applicano comunque i divieti di propaganda elettorale nei periodi previsti dalle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione decade di diritto nei seguenti casi:

- mancato utilizzo per un periodo superiore a sei mesi. Al fine di verificare il mancato utilizzo della bacheca, tutti gli atti esposti devono essere datati;
- venir meno dei requisiti di cui all'art. 2;

L'autorizzazione all'utilizzo è revocata nei seguenti casi:

- cessione della concessione a terzi;
- condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso l'utilizzo della bacheca;
- per motivate ragioni di pubblica utilità;
- per mancato pagamento annualmente dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché del canone d'uso.

La revoca dell'autorizzazione non comporta il diritto al risarcimento o rimborso a qualsiasi titolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al verificarsi della fattispecie che comporta la revoca, l'Amministrazione Comunale deve procedere alla contestazione scritta nei confronti dei titolari dell'autorizzazione assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni.

Nel caso di revoca o decadenza dalla concessione il contenuto delle bacheche dovrà essere rimosso a cura degli interessati e la chiave per l'apertura della bacheca deve essere riconsegnata al Servizio Patrimonio/Espropri del Comune di Osimo.

In caso di inadempimento, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, come pure alla sostituzione della serratura e le spese verranno addebitate al concessionario inadempiente.

ART. 9 - Vigilanza e controlli

La funzione di vigilanza sulle modalità di utilizzo delle bacheche e del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento saranno svolte dal personale della Polizia Locale.

ART. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dello stesso da parte del competente Consiglio Comunale.

Al fine di permettere eguali opportunità di accesso, il presente Regolamento verrà pubblicizzato nei modi e nei termini di legge.

ART. 11 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento per esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 4 si dovrà autocertificare l'avvenuto regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicità.